



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 30/11/2021

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Novembre, nella sala delle adunanze consiliari, anche in videoconferenza sincrona, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 19:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MASSA GIOVANNI	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	LENOCI ANTONIO	P	
3	DI RUGGIERO GABRIELE ARCANGELO	P		16	DI NUNNO ANTONELLA		A
4	D'AVANZO GIOVANNI	P		17	IACOBONE SABINO		A
5	LATTANZIO GIUSEPPE		A	18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FORTUNATO MARIA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	SANTARELLI COSTANZA	P		20	MATARRESE GIOVANNI		A
8	CIGNARALE FRANCESCO	P		21	FARFALLA DOMENICO FABIO	P	
9	LUONGO NICOLA	P		22	SANTANGELO LUIGI	P	
10	PANARELLI CRISTIAN	P		23	DI PALMA NICOLA		A
11	PIZZUTO ANTONIO	P		24	IMBRICI ANTONIO		A
12	PORRO MARIA ALTOMARE	P		25	LOPS GIUSEPPE	P	
13	MINERVA GIUSEPPE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 ASSENTI N. 6.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: DI SIBIO ROSSANA, MORRA ANNAMARIA LETIZIA, LOVINO MASSIMO, PRISCIANDARO ANTONELLA, GERARDI ANNA ALTOMARE, SANLUCA FRANCESCO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Il Segretario Generale Supplente: Dott. Giulio Rutigliano

Il Presidente del Consiglio Antonio Marzullo, in prosecuzione di seduta pone in discussione il terzo punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022.**»

L'Assessore Di Sibio illustra il contenuto della proposta che, in sintesi, consiste nell'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022, confermando, sostanzialmente, le medesime aliquote dello scorso anno.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Ventola** il quale preliminarmente ringrazia tutti, il Sindaco *in primis*, la Giunta, l'intero Consiglio e anche tutto il personale dipendente per la partecipazione dimostrata a lui ed alla sua famiglia in occasione del lutto che li ha colpiti. Prosegue dichiarando che, in merito al punto in discussione ed al prossimo punto iscritto all'ordine del giorno (conferma aliquota IRPEF 2022 – N.d.r.), preannuncia il voto contrario suo e del gruppo da lui rappresentato, in quanto essi ritengono che tali argomenti debbano essere discussi in sede di bilancio consentendo di calibrare le aliquote più efficacemente ed avere, in quel frangente, una piccola leva a disposizione per poter ridurre o, a fronte di investimenti, aumentarle. Infine, dichiara di aver apprezzato molto e di condividere appieno la scelta del Sindaco di proclamare una giornata di lutto per il giorno delle esequie del concittadino Damiano Bologna perché è un segnale istituzionale molto importante.

Il Presidente Marzullo, quindi, **constatato che nessun altro chiede di intervenire**, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento appena illustrato.

Al momento della votazione **risultano presenti n. 18 Consiglieri oltre il Sindaco.**

Voti favorevoli: n. 14 di cui:

- n. 6 espressi in sala consiliare, ovvero: **Sindaco Morra Roberto**, oltre ai consiglieri: **D'Avanzo Giovanni**, **Santarelli Costanza**, **Cignarale Francesco**, **Marzullo Antonio**, **Porro Maria Altomare**
- n. 8 espressi in videoconferenza sincrona ovvero: i consiglieri **Di Ruggiero Gabriele Arcangelo**, **Fortunato Maria**, **Luongo Nicola**, **Panarelli Cristian**, **Pizzuto Antonio**, **Minerva Giuseppe**, **Massa Giovanni**, **Lenoci Antonio**)

Voti contrari: n. 5: **Ventola Francesco**, **Petroni Maria Angela**, **Farfalla Domenico Fabio**, **Santangelo Luigi** (in videoconferenza), **Lops Giuseppe**;

Astenuti: n. 0

Componenti il Consiglio assenti, n. 6: consiglieri **Lattanzio Giuseppe**, **Di Nunno Antonella**, **Iacobone Sabino**, **Matarrese Giovanni**, **Di Palma Nicola**, **Imbrici Antonio**. _

Quindi il Consiglio Comunale alle ore 20,01, approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi Dott.ssa Rossana DI SIBIO propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione delle Aliquote e detrazioni IMU 2022, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico SARACINO che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”.

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Visti, altresì:

- tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.
- la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità

immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il *comma 748*, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il *comma 750*, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il *comma 751*, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il *comma 752*, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il *comma 753*, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il *comma 754*, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757,

pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 previa adozione di Decreto Ministeriale ad oggi non ancora emanato): Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Considerate le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2020, con cui sono state approvate le aliquote per l'anno 2021 come riportate nella tabella:

Fattispecie	Aliquota/detra zione
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al [fino a 2,5] per mille	1,00 per mille (dal 2022 esentati per legge)
Unità immobiliare posseduta da titolari di pensione estere	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Considerato che: A partire dall'anno 2021, la legge di Bilancio 2021, ha stabilito che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2022 le aliquote approvate per il 2021 come segue:

Fattispecie	Aliquota/detrazi one
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 zero
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Dal 2022 esentati per legge
Unità immobiliare posseduta da pensionati residenti all'estero	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Stabilire la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Dato atto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – cui è demandata l'individuazione delle fattispecie predeterminate per le quali i comuni possono differenziare le aliquote dell'IMU e, conseguentemente, la specificazione delle modalità di elaborazione e trasmissione a questo Dipartimento del prospetto delle aliquote di cui al successivo comma 757 – non è stato ancora emanato, pertanto la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU per l'anno 2022 non terrà conto della elaborazione di cui al prospetto del comma 757 e la relativa trasmissione al Dipartimento dovrà avvenire secondo le procedure e le specifiche tecniche fissate dal decreto interministeriale del 20/07/2021, la cui decorrenza è stata specificata con risoluzione del Mef n. 7/df del 21/09/2021;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29/07/2020.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., dal Dirigente del Settore Finanze dott. Adriano Domenico SARACINO;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Con votazione espressa in forma palese per appello nominale riportante il seguente esito:

Componenti **presenti: n. 18 Consiglieri oltre il Sindaco.**

Voti favorevoli: n. 14 di cui:

- n. 6 espressi in sala consiliare, ovvero: **Sindaco Morra Roberto**, oltre ai consiglieri: **D'Avanzo Giovanni**, **Santarelli Costanza**, **Cignarale Francesco**, **Marzullo Antonio**, **Porro Maria Altomare**

- n. 8 espressi in videoconferenza sincrona ovvero: i consiglieri **Di Ruggiero Gabriele Arcangelo**, **Fortunato Maria**, **Luongo Nicola**, **Panarelli Cristian**, **Pizzuto Antonio**, **Minerva Giuseppe**, **Massa Giovanni**, **Lenoci Antonio**)

Voti contrari: n. 5: **Ventola Francesco**, **Petroni Maria Angela**, **Farfalla Domenico Fabio**, **Santangelo Luigi** (in videoconferenza), **Lops Giuseppe**;

Astenuti: n. 0

Componenti il Consiglio assenti, n. 6: consiglieri **Lattanzio Giuseppe**, **Di Nunno Antonella**, **Iacobone Sabino**, **Matarrese Giovanni**, **Di Palma Nicola**, **Imbrici Antonio**.

D E L I B E R A

1. **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, come segue:

Fattispecie	Aliquota/detrazi one
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e	10,60 per mille

strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	dal 2022 esentati per legge
Unità immobiliare disabitata posseduta da titolari di pensione estere	10,60
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Stabilire la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

4. **Di dichiarare, con successiva e separata votazione**, espressa in forma palese per alzata di mano, favorevole all'unanimità dei 19 presenti, (di cui 10 in sala consiliare: **Sindaco Morra** Roberto, **D'Avanzo** Giovanni, **Santarelli** Costanza, **Cignarale** Francesco, **Marzullo** Antonio, **Porro** Maria Altomare, **Ventola** Francesco, **Petroni** Maria Angela, **Farfalla** Domenico Fabio, **Lops** Giuseppe, e n. 9 in videoconferenza: **Di Ruggiero** Gabriele Arcangelo, **Fortunato** Maria, **Luongo** Nicola, **Panarelli** Cristian, **Pizzuto** Antonio, **Minerva** Giuseppe, **Massa** Giovanni, **Lenoci** Antonio, **Santangelo** Luigi), **la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Il Segretario Generale Supplente

Dott. Giulio Rutigliano

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo